



FAQ 3 Azioni

Ammissibilità e perimetro delle spese di personale/consulenze per linea d'intervento

**Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026
in tema di rendicontazione e controllo e inviati tramite i canali preposti.**

Aggiornate al 21.09.2026



Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
1. Ammissibilità e perimetro delle spese di personale/consulenze per linea d'intervento		
1.1	È possibile finanziare borse di dottorato nell'azione 1.1.2?	Come già indicato nella FAQ n.100 del 23.05.2025 si conferma l'ammissibilità di spese per personale titolare di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR.
1.2	Può essere riconosciuto personale di ricerca PNRR di un IRCCS vigilato dal Ministero della Salute, contrattualizzato su fondi PNRR M6C2 e non M4C2?	Sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR M4C2.
1.3	Nell'azione 1.4.3 sono ammissibili spese di personale o consulenze?	Rientrano nell'ambito di tale azione, che concerne i costi per la realizzazione di percorsi formativi di alto profilo tecnologico, le seguenti spese: 1) per quanto concerne le spese di personale sono ammissibili: - le spese di personale relative ai formatori; - le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione. 2) per quanto concerne le consulenze sono ammissibili le seguenti spese: a. consulenze specialistiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, b. l'inserimento temporaneo nella struttura organizzativa dell'impresa di un "Temporary Manager" o di altra figura di altro profilo tecnico-



ID	Quesito	Riscontro
		scientifico (ad esempio Manager dell'innovazione) con un contratto di consulenza, per un periodo non inferiore ai 2 mesi, alle condizioni: che questo sia indipendente rispetto all'impresa che fruisce del contratto.
1.4	Il formatore potrà essere un dipendente di un soggetto beneficiario?	Si riscontra positivamente il quesito, avendo cura che la risorsa identificata abbia un profilo professionale (titoli, competenze, esperienze, ecc.) adeguato e funzionale alla realizzazione del percorso formativo.
1.5	Linea 1.1.2: la ricerca contrattuale può consistere in analisi di laboratorio non routinarie o gestione di impianti pilota? Linea 1.1.3b: personale interno/docenti e spese generali flat al 15%?	1. A norma dell'articolo 7 del DD 307/2025, sono ammissibili i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Come specificato in sede di Q&A (riscontro al quesito 112 vs 6.06.2025), trattasi di una "esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente e che possono includere, oltre a quelli esplicitamente richiamati nell'Invito e a solo titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione, ecc." 2. Nell'ambito dell'Azione 1.1.3b per la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere, sono ammissibili spese di personale per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. Come anche indicato nella faq n. 46 del 11 04 2025 e la n. 84 del 9 05 2025, per l'azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per spese generali, Pertanto, le spese



ID	Quesito	Riscontro
		ammissibili su tale Azione dovranno essere rendicontate a costi reali.
1.6	È possibile attivare/rendicontare borse di dottorato sui fondi di progetto?	Come già indicato nella FAQ n.100 del 23.05.2025 si conferma l'ammissibilità di spese per personale titolare di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR.
1.7	Ammissibilità dei costi di personale nella Linea 1.1.3b e dei dottorati industriali nelle diverse linee; corretta modalità di rendicontazione.	a) Per la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b, sono ammissibili spese di personale per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. b) Per i dottorati si rimanda alle risposte di cui ai precedenti punti. c) Circa la corretta modalità di rendicontazione dei costi di personale si rimanda a quanto definito nella "Guida operativa per i beneficiari".
1.8	Si chiede di precisare, per l'Azione 1.1.3b, se il personale dipendente già in forza presso il beneficiario sia ammissibile (e per quali soggetti), a quali condizioni, con quale documentazione e a quale voce di costo; e di confermare, per l'Azione 1.4.3, l'ammissibilità dei costi di personale dipendente già in forza, con le relative modalità di imputazione e rendicontazione	Per la definizione di beneficiario, cui riferire il personale, si rinvia alle definizioni dell'Avviso DD 307/2025, in particolare all'art. 2 (punti cc) e dd)) e all'art. 4 (commi 6 e 8). Azione 1.1.3b. Le spese di personale dipendente già in forza sono ammissibili in quanto riconducibili alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. Trattandosi di rendicontazione a costi reali, oltre all'Ordine di Servizio debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante occorre la restante documentazione prevista: time-sheet, prospetto di calcolo del costo orario, cedolino paga e relativi atti di pagamento (netto dovuto da busta paga; modelli F24 per ritenute e oneri). Azione 1.4.3. Sono ammissibili le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione, secondo le regole in materia. Anche in questo caso,



ID	Quesito	Riscontro
		trattandosi di rendicontazione a costi reali, occorre — oltre alla documentazione generalmente prevista (prospetto di calcolo del costo orario, cedolino paga e relativi atti di pagamento, ecc.) — la documentazione specifica, in particolare il registro presenze dell'intervento formativo.
1.9	Si chiede se, per l'Azione 1.1.3b, i costi per borse di dottorato rientrano tra le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo o in altra categoria, con le relative condizioni di cofinanziamento e i limiti; e se, per l'Azione 1.1.2, siano ammissibili a rendicontazione anche borse di dottorato nuove (non avviate su fondi PNRR).	Azione 1.1.3b. Tenuto conto della natura delle borse di dottorato rispetto alle attività ammissibili (animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo), i relativi costi non risultano eleggibili sull'Azione 1.1.3b. Azione 1.1.2. Come già indicato nella FAQ n. 100 del 23.05.2025, sono ammissibili le spese per personale titolare di borse di dottorato avviate con gli investimenti PNRR. Quanto alle borse di dottorato nuove (non avviate su fondi PNRR), se ne sconsiglia, per le caratteristiche dello strumento, il ricorso nella forma ordinaria; sono invece ammissibili le borse di ricerca, gli assegni di ricerca e i contratti a tempo determinato.
1.10	Nella voce I2 – Spese amministrative marketing possono essere rendicontate ore-uomo di personale amministrativo del dipartimento dell'università? Per quali attività di progetto e con quale modalità (costi standard o reali)?	Sì, possono essere rendicontate spese di personale — incluse le attività amministrative — purché strettamente inerenti alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione (cfr. gli esempi di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), dell'Avviso). La rendicontazione avviene a costi reali e richiede la relativa documentazione: Ordine di Servizio sottoscritto dal Legale Rappresentante, time-sheet, prospetto di calcolo del costo orario, cedolino paga e relativi atti di pagamento (netto in busta paga e modello F24 per ritenute e oneri).
1.11	Per le spese di personale dell'Azione 1.1.2, si chiede conferma dell'ammissibilità dei costi relativi a "incarichi di ricerca" ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010.	Il quesito trova risposta nei riscontri già resi. Gli "incarichi di ricerca" ex art. 22-ter della L. 240/2010 — figura introdotta dalla riforma del pre-ruolo (DL n. 45/2025 e DM n. 592/2025) per l'avvio alla ricerca di giovani studiosi sotto la supervisione di un tutor —



ID	Quesito	Riscontro
		costituiscono una forma di impiego a termine per attività di ricerca. Ammissibilità come spesa di personale: confermata. Gli incarichi di ricerca rientrano tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e sono ammissibili tra le spese di personale dell'Azione 1.1.2, nella misura in cui la risorsa è impiegata nel progetto, con rendicontazione a costo orario standard (UCS). Si rinvia alle FAQ ufficiali 2.1 e 2.9. Computo nel 25%: trattandosi di istituto introdotto nel 2025, l'incarico ex art. 22-ter non può essere "avviato con gli investimenti realizzati con il PNRR"; concorre pertanto al tetto del 40% delle spese di personale ma non al sub-vincolo del 25%, restando valorizzabile per la quota residua (cfr. FAQ ufficiale 2.2).
1.12	Per le spese di personale dell'Azione 1.1.2, si chiede conferma dell'ammissibilità dei costi relativi alle borse di studio per ricerca post-laurea, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.	Le borse di studio per ricerca post-laurea ex art. 18, comma 5, lett. f) della L. 240/2010 sono borse per attività di ricerca post-lauream — forma a termine destinata allo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico — distinta dalla "borsa di studio" in senso stretto (es. borse di merito o di frequenza). Il quesito trova risposta nei riscontri già resi. Ammissibilità come spesa di personale: confermata. Rientrano tra i "titolari di borse di ricerca" e tra le "altre forme di impiego a termine" di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025. Si rinvia alle FAQ ufficiali 2.1 e 2.9. Modalità di rendicontazione e fascia: riconducibilità alla fascia "bassa" salvo diverso e documentato inquadramento, con determinazione puntuale rimessa alla metodologia UCS e alla Guida operativa). Resta distinta la generica "borsa di studio" non assimilabile a forma di impiego per la ricerca, la cui non rendicontabilità ai fini UCS — connessa al



ID	Quesito	Riscontro
		fatto che le tabelle UCS sono costruite sul personale dipendente — è trattata nella sezione “Valore delle slide del webinar e fondamento normativo delle prescrizioni in materia di costi”. Computo nel 25%: la borsa concorre al sub-vincolo del 25% solo se di origine PNRR; diversamente concorre al tetto del 40% ma non al 25% (cfr. FAQ ufficiale 2.2).
1.13	Ammissa l'ammissibilità dei costi relativi a incarichi di ricerca e a borse di studio per ricerca post-laurea, si chiede se tali costi siano rendicontabili a costo standard con riferimento alla fascia di costo “bassa” ai sensi dell’art. 7.1, oppure debbano essere rendicontati a costo reale.	Per l’Azione 1.1.2 le spese di personale sono rendicontate a costo orario standard (UCS), ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 e dell’art. 53, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodo di cui al DI n. 51 del 4 gennaio 2024), e non a costo reale (cfr. FAQ ufficiale 3.3). Quanto alla fascia, trattandosi di figure di ricerca non apicali, gli incarichi di ricerca e le borse per ricerca post-laurea vanno di norma ricondotti alla fascia “bassa” — corrispondente, per Università ed Enti pubblici di ricerca, al profilo di Ricercatore e profili equivalenti — salvo diverso e documentato inquadramento, secondo la riconducibilità del profilo prevista dalla metodologia UCS (cfr. FAQ ufficiale 3.5). Si precisa che le fasce (alta, media, bassa) sono definite dalla metodologia UCS (DI n. 51/2024) e non dall’art. 7.1, che fissa la regola della rendicontazione a costo standard; la determinazione puntuale è rimessa alla metodologia UCS e alla Guida operativa per i beneficiari, e le casistiche non riconducibili ai profili andranno rappresentate al MUR.
1.14	Per le spese di personale, in caso di rendicontazione a costi reali, si chiede se l'IRAP sia un costo ammissibile.	L'IRAP non costituisce un costo ammissibile. La stessa metodologia di calcolo delle tabelle standard di costi unitari (Nota metodologica del DI n. 51 del 4 gennaio 2024) esclude espressamente l'IRAP, che viene detratta dal costo “lordissimo” del personale in quanto costo non ammissibile.



ID	Quesito	Riscontro
		In coerenza, anche nella rendicontazione a costi reali — rilevante, in particolare, per le spese di personale dell'Azione 1.1.3b — il costo ammissibile del personale è costituito dalla retribuzione lorda e dagli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dell'IRAP. Per il dettaglio delle voci ammissibili e della documentazione giustificativa a costi reali si rinvia al paragrafo 3.3, sezione B, della Guida operativa per i beneficiari (cfr. FAQ ufficiale 3.8).
1.15	Si chiede se sia possibile rendicontare personale tecnico e amministrativo e, in caso affermativo, se nella voce A1 – Personale.	Personale tecnico: sì. L'art. 7, comma 1, lett. A), a) del DD 307/2025 ammette espressamente le spese di personale relative a "ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto". Il personale tecnico è pertanto rendicontabile nella voce A1 – Personale, a costo orario standard, per le ore effettivamente dedicate al progetto (su base time-sheet). Personale amministrativo: è rendicontabile nella voce A1 unicamente ove rientri nell'"altro personale ausiliario" effettivamente e direttamente impiegato nelle attività del progetto. In tal caso la spesa è rendicontata a costo orario standard, con riconducibilità alla fascia corrispondente al profilo: per il profilo tecnico-amministrativo, di norma la fascia "bassa", che nella metodologia UCS (DI n. 51/2024) comprende i profili "Ricercatore" e "Tecnico amministrativo", salvo diverso e documentato inquadramento (cfr. FAQ ufficiale 3.5). Non sono invece rendicontabili nella voce A1 i costi di amministrazione generale e di gestione non direttamente imputabili al progetto: per l'Azione 1.1.2 tali costi sono coperti dalla voce delle spese generali supplementari e altri costi di esercizio (art. 7, comma 1, lett. A, e), rendicontata in forma forfettaria nella misura massima del 20%. Imputarli anche alla voce A1 determinerebbe una duplicazione non ammissibile.



ID	Quesito	Riscontro
		Restano fermi, in ogni caso, l'effettivo impiego nel progetto, la tracciabilità su time-sheet e il divieto di doppio finanziamento.
1.16	Un soggetto partner (Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS) del progetto GEMINI-GENESI, coordinato da RAISE Liguria, in vista dell'avvio delle attività e della pubblicazione di un avviso di selezione, chiede di conoscere: (i) quando saranno pubblicate le linee guida di rendicontazione economica e i materiali dell'evento dedicato; (ii) quali siano le forme contrattuali accettate per il personale assunto ad hoc sul progetto.	Documentazione e tempistiche. Il riferimento per la rendicontazione economica è la "Guida operativa per i beneficiari" del D.D. 307/2025, unitamente al Disciplinare di concessione. La sezione "rendicontazione" del sistema informativo QIIR e i relativi strumenti operativi (format di time-sheet e check-list di autocontrollo) sono in corso di perfezionamento da parte del Cineca e saranno resi disponibili a breve sul sistema; gli Hub Capofila riceveranno notifiche puntuali e indicazioni operative (cfr. FAQ ufficiali 3.1, 9.1 e 8.2). La documentazione normativa e di programma è inoltre consultabile sul sito del PN RIC 2021-2027 (www.pnric.gov.it, sezione "Normativa") e sul sito del MUR. Si suggerisce di interfacciarsi con il Soggetto Hub Capofila (RAISE Liguria), referente unico verso il MUR, per il calendario di rilascio e l'accesso a QIIR. Forme contrattuali ammissibili. L'Avviso non prescrive specifiche tipologie contrattuali, ma individua le funzioni la cui spesa è ammissibile. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. A), a) del D.D. 307/2025 sono ammissibili le spese di personale — ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario — nella misura in cui impiegati nel progetto, entro il 40% dei costi totali, rendicontate a costo orario standard ai sensi del DI n. 51 del 4 gennaio 2024. La scelta dello strumento contrattuale resta rimessa al beneficiario, secondo il proprio ordinamento e la normativa applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento nella selezione. In sintesi, per il personale reclutato ad hoc sul progetto sono valorizzabili in particolare: • contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; • contratti di ricerca / borse di ricerca (e assegni di ricerca, nel regime di



ID	Quesito	Riscontro
		esaurimento ex L. 79/2022); • borse di dottorato di ricerca, innovativo o industriale; • altre forme di collaborazione e di impiego a termine ammissibili; • personale dipendente/strutturato già in forza, per le ore effettivamente dedicate al progetto. Si segnala, per completezza, che il sub-vincolo per cui almeno il 25% delle spese di personale deve riguardare forme a termine avviate con gli investimenti realizzati con il PNRR riguarda il personale di origine PNRR e non il personale di nuovo reclutamento: quest'ultimo concorre al tetto del 40% ma non a tale soglia, la cui verifica opera a livello di progetto complessivo, in capo al Soggetto Hub Capofila. Per gli approfondimenti su computo del 25%, categorie ammissibili, proroghe e variazioni di budget si rinvia alle FAQ già pubblicate.
1.17	Relativamente alla voce di spesa G1 – Ricerca contrattuale, si chiede se sia possibile rendicontare i costi di incarichi di ricerca e di borse di studio per ricerca post-laurea, oppure se siano ammissibili le sole spese di consulenza esterna (con regolare fatturazione).	La voce G1 – Ricerca contrattuale corrisponde all'art. 7, comma 1, lett. A), d) del DD 307/2025, che ammette i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Come chiarito dalla FAQ ufficiale 1.5, si tratta dell'esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente (a titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione), acquisite a condizioni di mercato e con regolare fatturazione. Gli incarichi di ricerca e le borse di studio per ricerca post-laurea non sono rendicontabili sulla voce G1: essi costituiscono spese di personale (voce A1/A1a), trattandosi di risorse



ID	Quesito	Riscontro
		impiegate internamente nelle attività di ricerca del soggetto beneficiario e non di servizi esternalizzati a terzi. Vanno pertanto imputati alla voce delle spese di personale e rendicontati a costo orario standard (cfr. FAQ ufficiali 2.1 e 2.9). Conseguentemente, sulla voce G1 – Ricerca contrattuale sono ammissibili le sole spese di ricerca contrattuale e di consulenza esterna a favore di terzi, acquisite alle normali condizioni di mercato e con regolare fatturazione; gli incarichi e le borse di ricerca trovano invece collocazione esclusivamente nella voce delle spese di personale.
1.18	Si chiede se, per l'Azione 1.1.3b, siano ammissibili costi di personale universitario strutturato (docenti ordinari e associati) e ricercatori impegnati nelle attività di ricerca, oppure se siano ammissibili i soli costi di personale collegati ad attività di marketing e animazione.	L'Azione 1.1.3b è diretta alla realizzazione di investimenti e al sostegno al funzionamento dei Poli di innovazione, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014. In tale ambito, l'art. 7, comma 1, lett. B) del DD 307/2025 ammette: alla lett. b) — in attuazione dell'art. 27, comma 8, del GBER — i costi per gli aiuti al funzionamento relativi alle spese di personale e alle spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. Ne consegue che, sull'Azione 1.1.3b, le spese di personale sono ammissibili esclusivamente in quanto riferite alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo (cfr. FAQ ufficiali 1.5 e 1.7). Non sono invece ammissibili, su questa Azione, i costi di personale — siano essi docenti ordinari e associati o ricercatori — impegnati in attività di ricerca: le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con i relativi costi di personale di ricerca, costituiscono oggetto dell'Azione 1.1.2 (art. 7, comma 1, lett. A), e non della 1.1.3b. Rileva, pertanto, la natura dell'attività effettivamente svolta (funzionamento del Polo) e non la qualifica del soggetto: il personale strutturato (docenti ordinari/associati,



ID	Quesito	Riscontro
		ricercatori) può essere rendicontato sull'Azione 1.1.3b unicamente se ed in quanto effettivamente impiegato nelle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo, e non per attività di ricerca. Si rammenta, infine, che per l'Azione 1.1.3b la rendicontazione delle spese (incluse quelle di personale) avviene a costi reali e che non sono previsti contributi forfettari per le spese generali (cfr. FAQ ufficiali 1.5 e 3.3). Resta inoltre fermo che la regola del "max 25% di personale strutturato" non è applicabile alla linea 1.1.3b, in assenza di fonte normativa o amministrativa tracciabile (cfr. FAQ ufficiali 2.3 e 2.6).
1.19	Relativamente alla voce di spesa A3 – Personale marketing, si chiede se siano ammissibili le spese di personale strutturato docente e ricercatore (a tempo indeterminato e determinato) per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione; si chiede inoltre di specificare quali tipologie di attività siano ammissibili e quale documentazione (anche tecnica) debba eventualmente essere prodotta a supporto della rendicontazione.	Ammissibilità del personale strutturato: sì. Gli aiuti al funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 (in attuazione dell'art. 27, comma 8, del Reg. (UE) n. 651/2014) ammettono le spese di personale relative alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo, senza distinzione in ragione della tipologia contrattuale. Sono pertanto ammissibili le spese di personale docente e ricercatore sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, purché effettivamente impiegato in tali attività. Sull'Azione 1.1.3b, peraltro, non opera alcun limite del tipo "max 25% di personale strutturato", in assenza di fonte normativa o amministrativa tracciabile (cfr. FAQ ufficiali 2.3 e 2.6). Resta fermo che il personale non è rendicontabile, su questa voce, per attività di ricerca (di competenza dell'Azione 1.1.2). Tipologie di attività ammissibili. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. B), b), i., le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo comprendono, a titolo esemplificativo, le spese per: progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e



ID	Quesito	Riscontro
		pubblicazioni; • quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni e altri eventi; • attività e servizi di marketing; • materiali per test e attività dimostrative; • attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze e attività di animazione e marketing in genere; • locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo (incluse le locazioni di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti); collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo. Documentazione a supporto della rendicontazione (costi reali). Le spese di personale dell'Azione 1.1.3b sono rendicontate a costi reali; la documentazione giustificativa di dettaglio è indicata al paragrafo 3.3, sezione B, della Guida operativa per i beneficiari (cfr. FAQ ufficiale 3.8). In linea generale è richiesta: l'atto di incarico/ordine di servizio (o strumento equivalente) sottoscritto dal legale rappresentante, che individui le attività di animazione/marketing/gestione affidate e l'impegno previsto; il time-sheet riportante l'impegno orario/giornaliero sulle attività del Polo; i cedolini/buste paga e il prospetto di calcolo del costo orario, con esclusione dell'IRAP, che non è costo ammissibile; la documentazione tecnica comprovante l'effettivo svolgimento delle attività e i relativi output (ad esempio: materiale divulgativo/promozionale prodotto, programmi e atti di fiere/eventi/seminari, evidenze delle attività di marketing e delle attività dimostrative, report di animazione); la check-list di autocontrollo. Per il dettaglio puntuale e le



ID	Quesito	Riscontro
		specifiche casistiche si rinvia alla Guida operativa per i beneficiari.
1.20	Si chiede se sia possibile rendicontare personale tecnico e amministrativo e in quale/i voce/i di spesa.	Sì. Per l'Azione 1.1.3b l'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 (in attuazione dell'art. 27, comma 8, del Reg. (UE) n. 651/2014) ammette, tra gli aiuti al funzionamento, le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione, tra cui sono espressamente richiamate "le attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze e attività di animazione e marketing in genere". Il personale tecnico e amministrativo è pertanto rendicontabile a condizione che sia effettivamente impiegato in tali attività di funzionamento del Polo, e non in attività di ricerca. Voci di spesa: le spese del personale tecnico e amministrativo dipendente impiegato nelle attività di animazione, marketing e gestione del Polo trovano collocazione nelle pertinenti voci di personale del piano dei costi (ad esempio la voce A3 – Personale marketing per le attività di animazione/marketing/gestione); le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle medesime attività vanno imputate alla voce A7 – Personale collaborazioni. La puntuale collocazione deve risultare coerente con il piano dei costi approvato e con la classificazione ivi adottata. La rendicontazione avviene a costi reali (non è previsto, per la 1.1.3b, alcun contributo forfettario per le spese generali — cfr. FAQ ufficiali 1.5 e 3.3); il costo ammissibile del personale è dato dalla retribuzione lorda e dagli oneri a carico del datore di lavoro, con esclusione dell'IRAP, e va comprovato dalla documentazione giustificativa di cui al paragrafo 3.3, sezione B, della Guida operativa per i beneficiari (cfr. FAQ ufficiale 3.8).



ID	Quesito	Riscontro
		Restano esclusi i costi di amministrazione generale non riconducibili alle attività di funzionamento del Polo e non direttamente imputabili. Per i profili generali sulla rendicontabilità del personale tecnico e amministrativo si veda anche, mutatis mutandis, il corrispondente riscontro reso per l'Azione 1.1.2.
1.21	Si chiede se per l'Azione 1.1.3b sia prevista l'ammissibilità di spese per la disseminazione dei risultati del progetto (pagamento di spese per pubblicazioni scientifiche open access e spese di missione per la presentazione di articoli scientifici) e, in caso affermativo, a quale voce di spesa imputare il costo.	Le spese per pubblicazioni scientifiche open access e per missioni finalizzate alla presentazione di articoli scientifici costituiscono disseminazione di risultati di attività di ricerca. Tali attività e i relativi risultati non sono oggetto dell'Azione 1.1.3b, che concerne la realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di innovazione (art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014) e non attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Sull'Azione 1.1.3b, pertanto, non è prevista una voce di spesa autonoma per la disseminazione dei risultati scientifici. Sono invece ammissibili, nell'ambito degli aiuti al funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), i., le spese per la progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e pubblicazioni e per la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi, ma unicamente in quanto riferite alle attività di animazione e marketing del Polo di innovazione (non alla disseminazione scientifica di risultati di ricerca). Tali spese sono imputabili alla pertinente voce delle spese di funzionamento del Polo e rendicontate a costi reali. Qualora le spese di pubblicazione open access o di missione per la presentazione di articoli scientifici siano connesse ad attività di ricerca, esse rilevano semmai nell'ambito dell'Azione 1.1.2, ove rientrano tra gli "altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto" coperti dalla percentuale forfettaria massima del 20%.



ID	Quesito	Riscontro
1.22	In fase di scrittura del progetto è stata prevista una consulenza per attività di animazione territoriale. Si chiede conferma che il budget della voce A7 – Personale collaborazioni sia utilizzabile per questa tipologia di spesa.	Si conferma, alle condizioni di seguito indicate. L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.). Una consulenza/collaborazione per attività di animazione territoriale, in quanto riconducibile alle attività di animazione del Polo, è pertanto ammissibile e trova coerente collocazione sulla voce A7 – Personale collaborazioni. L'ammissibilità è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), ii.: la prestazione/consulenza deve essere preventivamente determinata nella durata, nel luogo, nell'oggetto e nel compenso; deve essere adeguatamente e congruamente motivata e formalizzata in un apposito contratto. È inoltre necessario che l'attività riguardi effettivamente l'animazione/marketing del Polo (e non attività di ricerca) e che la selezione del soggetto avvenga nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità e, ove applicabile, del Codice dei contratti pubblici (cfr. FAQ ufficiali del cluster 7). La spesa è rendicontata a costi reali e deve risultare coerente con il piano dei costi approvato e con la classificazione ivi adottata; eventuali dubbi sulla puntuale collocazione della voce andranno verificati alla luce della Guida operativa per i beneficiari ed eventualmente rappresentati al MUR.
1.23	Per conto di un soggetto privato, si richiede la possibilità di rendicontare nella voce di spesa "Personale", l'attività di ricerca industriale che sarà	I titolari di cariche sociali sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività



ID	Quesito	Riscontro
	condotta dal Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Azienda, integrato stabilmente nella struttura societaria con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) già preesistente all'avvio del progetto, a cui verrà conferito uno specifico incarico formale volto a definirne i compiti strettamente operativi e di ricerca e sviluppo, distinti dalle ordinarie funzioni di governance societaria e con evidenza dell'effettivo apporto orario sul progetto che sarà puntualmente tracciato, documentato e verificabile tramite la compilazione e firma dei relativi timesheet mensili aziendali, assicurando la piena trasparenza e riscontrabilità dei costi effettivi prestati.	istituzionali e di rappresentanza dell'ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa. Tuttavia, l'eventuale incarico, qualora direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale ed attribuito a persona che riveste una carica sociale, può costituire spesa ammissibile alle seguenti condizioni: ▪ sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; ▪ sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata; ▪ sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati al paragrafo B.2 in relazione alla tipologia dell'attività svolta. Per l'Azione 1.1.2, l'art. 7 del DD 307/2025 prevede che le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) devono essere rendicontate in base al costo orario standard (UCS) ai sensi dell'art. 53 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 Decreto Direttoriale MUR n. 307 del 18 marzo 2025 – artt. 6 e 7 (Agevolazione, spese ammissibili, personale e ricerca contrattuale).



ID	Quesito	Riscontro
		- La Guida Operativa (Tabella A – Spese di personale) include tra le forme di impiego rendicontabili anche le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), a condizione che siano effettivamente impiegate nel progetto e rendicontate a UCS tramite documentazione quali ordine di servizio, timesheet, dichiarazioni e libro matricola/LUL Guida operativa per i beneficiari – D.D. 307 del 18 marzo 2025 (Tabella A – spese di personale; par. 3.1 e 3.3). - Le FAQ del MUR ribadiscono che le co.co.co. e altre forme di impiego a termine sono considerate spese di personale rendicontabili se riconducibili a figure che svolgono effettiva attività di ricerca/tecnica sul progetto Guida operativa per i beneficiari – D.D. 307 del 18 marzo 2025 (Tabella A – spese di personale; par. 3.1 e 3.3). Ammissibilità di figure apicali / legali rappresentanti Risulta necessario che: - esista un rapporto giuridico regolarmente formalizzato con la società (dipendente, co.co.co. o assimilato); - la persona svolga attività riconducibili a “ricercatori, tecnici o altro personale ausiliario” e non esclusivamente funzioni di amministrazione o direzione generale; - l’attività rendicontata sia operativa/tecnico scientifica (es. progettazione sperimentale, sviluppo prototipi, analisi dati, supervisione tecnico scientifica diretta) e non mera governance. Inoltre, elementi necessari alla rendicontazione risultano:



ID	Quesito	Riscontro
		Titolo giuridico del rapporto - Il contratto di co.co.co. deve essere formale, registrato e conforme alla normativa fiscale e previdenziale; sarà richiesto l'esibizione del contratto e della documentazione contributiva se necessario. Atto di assegnazione al progetto - Deve essere emesso un ordine di servizio / atto formale che specifichi: il progetto e il relativo CUP; il ruolo operativo (es. "Senior Researcher"); le attività di R&S da svolgere, chiaramente distinte dalle funzioni di governance; la percentuale di impegno (FTE). Tracciamento orario e documentazione UCS - Compilazione mensile dei timesheet secondo il format aziendale/MUR, firmati dal collaboratore e dal responsabile di progetto, con ore dedicate al progetto distinte da altre attività. - Conservazione di: dichiarazione sostitutiva sul livello contrattuale e sulle ore massime e rendicontate; estratto del libro matricola/LUL o documentazione equivalente per i parasubordinati; evidenze dell'effettiva attività tecnico scientifica (report, deliverable, verbali di riunioni tecniche, ecc.). Separazione delle funzioni di governance - L'incarico di progetto e i relativi timesheet devono coprire esclusivamente attività tecnico scientifiche; eventuali compensi per funzioni di amministratore,



ID	Quesito	Riscontro
		governance o rappresentanza non sono imputabili al progetto. Risulta ammissibile imputare alla voce "Personale" dell'Azione 1.1.2 l'attività di ricerca industriale svolta dal Legale Rappresentante / Amministratore Unico titolare di un contratto di co.co.co., a condizione che: ▪ il rapporto contrattuale sia reale, regolarmente documentato e conforme alla normativa; ▪ sia formalizzato uno specifico incarico operativo di R&S distintamente separato dalle funzioni di governance; ▪ l'apporto orario sul progetto sia tracciato con timesheet conformi e supportato da evidenze tecniche; ▪ i costi siano rendicontati come personale a UCS nella fascia appropriata e nel rispetto dei limiti del 40% e del quadro degli aiuti di Stato Guida operativa per i beneficiari – D.D. 307 del 18 marzo 2025 (Tabella A – spese di personale; par. 3.1 e 3.3) Decreto Direttoriale MUR n. 307 del 18 marzo 2025 – artt. 6 e 7 (Agevolazione, spese ammissibili, personale e ricerca contrattuale).
1.24	Nell'ambito di un progetto approvato, un Soggetto Beneficiario ha previsto un importo per Contratti per ricerca contrattuale ed altri servizi, indicando nelle giustificazioni che tale importo è destinato alla contrattualizzazione di una risorsa di supporto alle attività di ricerca. Nella Guida Operativa parrebbe che nella voce "Ricerca Contrattuale" le spese ammissibili siano relative ai soli contratti per trasferimento di know how o	Rientrano nell'Azione 1.1.2 i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Pertanto, si deve trattare di costi esterni per servizi resi da un fornitore (impresa o enti di ricerca pubblici e privati) a condizioni di mercato.



ID	Quesito	Riscontro
	simili. La locuzione "...altri servizi..." consente di rendicontare un contratto per attività di supporto alla ricerca in tale voce di costo o sarebbe più appropriato spostarla in altra voce di spesa?	
1.25	È possibile assumere personale TD sia sulla voce A6 – Personale Marketing che su A7 – Personale Collaborazioni?	Gli aiuti al funzionamento di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 (in attuazione dell'art. 27, comma 8, del Reg. (UE) n. 651/2014) ammettono: le spese di personale relative alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo, senza distinzione in ragione della tipologia contrattuale. Pertanto, possono essere rendicontate spese di personale purché strettamente inerenti alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione (cfr. gli esempi di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), dell'Avviso). La rendicontazione avviene a costi reali e richiede la relativa documentazione: Ordine di Servizio sottoscritto dal Legale Rappresentante, time-sheet, prospetto di calcolo del costo orario, cedolino paga e relativi atti di pagamento (netto in busta paga e modello F24 per ritenute e oneri). le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione. L'ammissibilità è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), ii.: la prestazione/consulenza deve essere preventivamente determinata nella durata, nel luogo, nell'oggetto e nel compenso; deve essere adeguatamente e congruamente motivata e formalizzata in un apposito contratto; il corrispettivo per tali prestazioni deve essere parametrato su valori di mercato.
1.26	Se le prestazioni autonome occasionali di persone fisiche possano essere imputate alla voce d) ricerca contrattuale e altri servizi, qualora abbiano	Cfr. faq n. 1.24



ID	Quesito	Riscontro
	natura specialistica e siano direttamente funzionali al progetto.	
1.27	È possibile rendicontare personale strutturato nelle "Spese di Personale di Formazione" dell'Azione 1.4.3?	L'Azione 1.4.3 opera in regime di aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 7, comma 1, lett. C, del DD 307/2025). Tra i costi ammissibili rientrano espressamente "le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione" (ossia il costo delle ore di lavoro dei dipendenti durante la formazione). Beneficiaria dell'aiuto alla formazione, per tale voce, è l'impresa i cui dipendenti partecipano alle attività formative: il relativo costo è sostenuto dall'impresa. Si rimanda alla FAQ 6.17 per maggiori dettagli. Le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione (ossia il costo delle ore di lavoro dei dipendenti durante la formazione) rientrano espressamente tra i costi ammissibili. In questo caso, beneficiaria dell'aiuto alla formazione, è l'impresa i cui dipendenti partecipano alle attività formative: il relativo costo infatti è sostenuto dall'impresa. Il quesito attiene alla rendicontabilità del personale strutturato tra le spese di personale relative ai formatori dell'Azione 1.4.3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. C), del DD 307/2025 (in attuazione dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014) sono ammissibili le spese di personale relative ai formatori; il formatore può essere un dipendente, anche strutturato, del soggetto beneficiario/erogatore, purché in possesso di un profilo professionale adeguato e funzionale al percorso formativo e direttamente impiegato nelle attività formative (cfr. FAQ 1.4 e 1.28). Il relativo costo è rendicontato a costi reali, per le ore effettivamente dedicate alla docenza, con la documentazione prevista dalla Guida operativa per i beneficiari (ordine di servizio, registro delle attività formative/time-sheet, prospetto di calcolo del costo orario, cedolino e atti di



ID	Quesito	Riscontro
		pagamento). Sono altresì ammissibili, e distinte, le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione (costo delle ore di lavoro dei dipendenti in formazione), di cui è beneficiaria l'impresa i cui dipendenti partecipano.
1.28	Con riferimento alla FAQ 1.4, che prevede che il formatore (docente) possa essere un dipendente di un soggetto beneficiario, si conferma che tutti i soggetti beneficiari dell'Azione 1.4.3 (Università, Organismi di Ricerca, Fondazioni, Grandi Imprese e PMI), qualora dispongano di personale in possesso di adeguati titoli, competenze ed esperienza, possono erogare direttamente le attività formative previste dal progetto e rendicontare il relativo costo del personale come spesa per formatori?	I soggetti beneficiari dell'Azione sono le imprese in particolare le PMI, impegnati nel fronteggiare le nuove sfide e i processi di transizione industriale che richiedono il potenziamento delle competenze sui temi della transizione verde e digitale funzionali a rafforzare la propensione all'innovazione e alla ricerca. Il formatore può essere un dipendente del soggetto beneficiario, avendo cura che la risorsa identificata abbia un profilo professionale (titoli, competenze, esperienze, ecc.) adeguato e funzionale alla realizzazione del percorso formativo. I soggetti beneficiari dell'Azione 1.4.3 comprendono, oltre alle imprese (in particolare le PMI) destinatarie della formazione, i soggetti attuatori/erogatori dei percorsi formativi (Università, Organismi di ricerca, Fondazioni, Grandi Imprese e PMI). Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, l'aiuto alla formazione è riferito, per il costo dei partecipanti, all'impresa i cui dipendenti sono formati; resta ferma la possibilità che le attività formative siano erogate direttamente dai soggetti beneficiari che ne abbiano le competenze.
1.29	Con riferimento alla FAQ 1.4, che prevede che il formatore (docente) possa essere un dipendente di un soggetto beneficiario, si conferma che tali formatori (docenti) possano essere dipendenti del soggetto beneficiario in forza ad una unità produttiva non compresa in una delle Regioni meno	Il progetto di potenziamento delle competenze deve essere realizzato in una delle Regioni meno sviluppate. Non è precluso che il formatore sia dipendente della medesima impresa beneficiaria ma



ID	Quesito	Riscontro
	sviluppate?	in forza in una unità produttiva non compresa nelle Regioni meno sviluppate.
1.30	Con riferimento all'Azione 1.4.3, si conferma che sono ammissibili tra le spese di personale relative ai formatori (docenti) anche i costi sostenuti per formatori incaricati direttamente dai soggetti beneficiari (Università, Organismi di Ricerca, Fondazioni, Grandi Imprese e PMI), mediante forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato, purché in possesso di adeguati titoli, competenze ed esperienza e direttamente impiegati nello svolgimento delle attività formative?	I soggetti beneficiari dell'Azione 1.4.3 sono le imprese. Il formatore può essere reclutato con forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato, purché in possesso di adeguati titoli, competenze ed esperienza e direttamente impiegati nello svolgimento delle attività formative
1.31	Con riferimento all'Azione 1.4.3, si conferma che sono ammissibili tra le spese di personale relative ai formatori anche i costi sostenuti a favore di persone giuridiche incaricate direttamente dai soggetti beneficiari (Università, Organismi di Ricerca, Fondazioni, Grandi Imprese e PMI), purché in possesso di adeguate specializzazioni, competenze ed esperienze e direttamente impiegate nello svolgimento delle attività formative? Si conferma inoltre che tali persone giuridiche possano essere individuate anche in aree del territorio nazionale non comprese in una delle Regioni meno sviluppate?	Non è precluso che i formatori: - siano persone giuridiche, fermo restando che siano in possesso di adeguate specializzazioni, competenze ed esperienze funzionali allo svolgimento delle attività formative. - siano reclutati al di fuori dalle aree di riferimento, fermo restando che i destinatari della formazione devono ricadere nelle regioni di riferimento dell'Azione in oggetto.
1.32	Con riferimento all'Azione 1.1.3.b, si chiede di chiarire se, nell'ambito delle voci di spesa relative a I1 Spese amministrative marketing e a I2 spese amministrative collaborazioni, siano ammissibili e rendicontabili anche i costi del personale tecnico-amministrativo (TA) impiegato nello svolgimento di tali attività. In particolare, si chiede di confermare se il costo del personale TA dedicato alla gestione amministrativa delle attività	Come già indicato nella FAQ n. 1.10, possono essere rendicontate spese di personale — incluse le attività amministrative — purché strettamente inerenti alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione (cfr. gli esempi di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), dell'Avviso). Possono essere altresì rendicontate le collaborazioni professionali e prestazioni



ID	Quesito	Riscontro
	di marketing e delle collaborazioni possa essere imputato alle relative voci di spesa, purché debitamente documentato e riferibile al progetto.	temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: - devono essere preventivamente determinate nella durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione; - devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini, fra l'altro, dettagliatamente i <i>deliverables</i>, la durata, il corrispettivo e le modalità della sua erogazione; - il corrispettivo per tali prestazioni deve essere parametrato su valori di mercato.
1.33	Con riferimento all'Azione 1.1.2, si chiede di chiarire se, nell'ambito della voce di costo "G1 – Ricerca contrattuale", siano ammissibili le spese relative a contratti stipulati con Aziende Ospedaliere e/o IRCCS finalizzati all'acquisizione di dati clinici, biologici o di altra natura, necessari allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto. In particolare, si chiede di confermare se tali contratti possano essere ricondotti alla categoria della ricerca contrattuale, purché strettamente funzionali al conseguimento degli obiettivi scientifici del progetto e adeguatamente documentati.	La voce G1 – Ricerca contrattuale corrisponde all'art. 7, comma 1, lett. A), d) del DD 307/2025, che ammette i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Si tratta dell'esternalizzazione, a favore di soggetti terzi (imprese o enti di ricerca pubblici e privati), di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente; a titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione), acquisite a condizioni di mercato e con regolare fatturazione. Si rinvia anche alle FAQ n. 1.5, 1.17 e 1.24
1.34	In relazione alla Linea d'Intervento 1.1.2, si richiede un chiarimento circa l'ammissibilità tra le spese di personale delle collaborazioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001.	Le collaborazioni di cui all'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 sono ammissibili tra le spese di personale dell'Azione 1.1.2. L'Avviso non impone tipologie contrattuali specifiche, ma individua le funzioni (ricercatori, tecnici, ausiliari) la cui spesa è eleggibile, rimettendo la scelta dello strumento giuridico all'ordinamento del beneficiario, purché



ID	Quesito	Riscontro
		l'impiego sia diretto, tracciabile e funzionale al progetto. Cfr. in proposito: - FAQ n. 1.16 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": "L'Avviso non prescrive specifiche tipologie contrattuali, ma individua le funzioni la cui spesa è ammissibile. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. A), a) del D.D. 307/2025 sono ammissibili le spese di personale — ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario — nella misura in cui impiegati nel progetto, entro il 40% dei costi totali, rendicontate a costo orario standard ai sensi del DI n. 51 del 4 gennaio 2024. La scelta dello strumento contrattuale resta rimessa al beneficiario, secondo il proprio ordinamento e la normativa applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento nella selezione"
1.35	Il costo di una borsa di dottorato di ricerca è ammissibile come rendicontazione sull'Azione 113b, personale collaborazione (sempre al 50% di agevolazione)?	No, il costo di una borsa di dottorato non è ammissibile per la rendicontazione sull'Azione 1.1.3b. Tale tipologia di spesa è ritenuta incompatibile con la natura delle attività di funzionamento del Polo (animazione, marketing e gestione), restando l'eventuale impiego di dottorandi di competenza esclusiva delle attività di ricerca previste dall'Azione 1.1.2. Cfr. in proposito: - FAQ n. 1.9 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": "Tenuto conto della natura delle borse di dottorato rispetto alle attività ammissibili (animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo), i relativi costi non risultano eleggibili sull'Azione 1.1.3b".



ID	Quesito	Riscontro
1.36	Si chiede quali tipologie di contratti a tempo determinato con l'Università (RTDA, Tecnologo, post-doc, contratto di ricerca, etc.) si possono rendicontare sulla voce di costo A7 - Personale Collaborazioni.	Cfr. FAQ n. 1.25
1.37	In riferimento all'Azione 1.1.2, riguardo la voce "ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo": a) leggendo le linee guida sembra che in questa voce siano accorpate le due sotto-voci per le quali chiediamo conferma: - vera e propria ricerca contrattuale, intesa come acquisizione/licenza di risultati di ricerca, brevetti o know-how, - servizi specialistici (consulenze) utilizzati per le attività progettuali, come misure, prove, caratterizzazioni, consulenze tecniche o prestazioni esterne, ma poi dettaglia soprattutto il caso dell'acquisizione/licenza di risultati di ricerca, brevetti e know-how. b) tale voce (ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo) comprende le consulenze tecniche e le prestazioni esterne da intendersi anche come contratti di collaborazione (co.co.co.)?	Si conferma che trattasi di "esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente e che possono includere, oltre a quelli esplicitamente richiamati nell'Invito e a solo titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione, ecc." Rientrano nell'Azione 1.1.2 i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Pertanto, si deve trattare di costi esterni per servizi resi da un fornitore (impresa o enti di ricerca pubblici e privati) a condizioni di mercato. Vedasi anche faq n. 1.24
1.38	Nell'Azione 1.1.2, tra le figure reclutabili, sono ammissibili quelle reclutate tramite borse di ricerca?	L'art. 7, comma 1, lett. A), a) del D.D. 307/2025 include espressamente i "titolari di borse di ricerca" tra le forme di impiego a termine ammissibili: le figure reclutate tramite borse di ricerca sono quindi rendicontabili tra le spese di personale dell'Azione 1.1.2, a costo orario standard (UCS, DI 51/2024), per le ore di effettivo impiego nel progetto.



ID	Quesito	Riscontro
		Una precisazione: Concorso al 25%: la borsa di ricerca concorre al sub-vincolo del 25% ("personale PNRR") solo se di origine PNRR (avviata con gli investimenti realizzati con il PNRR); diversamente concorre al tetto del 40% delle spese di personale ma non al 25%.
1.39	All'interno della FAQ 1.9, che riporta quanto segue: "Quanto alle borse di dottorato nuove (non avviate su fondi PNRR), se ne sconsiglia, per le caratteristiche dello strumento, il ricorso nella forma ordinaria(..)". Quanto tale suggerimento risulta vincolante in termini operativi? Considerando che la durata superiore della borsa di dottorato rispetto a quella di progetto sarebbe finanziata attraverso fondi interni dell'ente.	Il verbo usato dalla FAQ 1.9 è "si sconsiglia": si tratta di un orientamento/raccomandazione, non di un divieto. Non è quindi formalmente vincolante — la borsa di dottorato nuova (non avviata su fondi PNRR) resta, in via generale, una spesa di personale ammissibile sull'Azione 1.1.2 (art. 7, comma 1, lett. A), a), che elenca i "titolari di borse"). La raccomandazione contenuta nella FAQ 1.9 riguarda l'opportunità, non l'ammissibilità. Il perché della raccomandazione (le "caratteristiche dello strumento"): la borsa di dottorato ha un ciclo triennale rigido, è disciplinata dalla normativa sui dottorati (DM 226/2021) e ha natura formativa (il dottorando è iscritto a un corso di dottorato), non di mero impiego di ricerca sul progetto; da qui i possibili disallineamenti con la durata e le finalità del progetto e la preferenza per strumenti più flessibili (borse di ricerca, assegni/contratti di ricerca, contratti a tempo determinato). Sullo scenario specifico — copertura con fondi propri dell'ente della parte di borsa eccedente la durata del progetto — l'operazione è praticabile e coerente con il quadro di ammissibilità, a queste condizioni: - al D.D. 307/2025 sono imputabili le sole mensilità/quote ricadenti nel periodo di



ID	Quesito	Riscontro
		eleggibilità del progetto e riferite all'effettivo impegno del dottorando nelle attività di ricerca del progetto, tracciate su time-sheet; - la parte eccedente (oltre la durata/eleggibilità del progetto) è coperta con risorse proprie dell'ente, senza rendicontarla su altre fonti pubbliche per gli stessi costi (divieto di doppio finanziamento, art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509); - resta ferma la coerenza con il formulario e con il piano dei costi approvato, e con la disciplina dei dottorati.
1.40	Si chiede se sia possibile rendicontare a valere sull'Azione 1.1.2 il personale strutturato di fascia bassa reclutato tramite il Piano Straordinario di reclutamento di cui al D.M. 445/2022, ex art. 2, comma 3, lettera a).	Si conferma che per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, risultano ammissibili le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui è impiegato nel progetto. L'unico vincolo previsto è che le spese di personale siano ammissibili fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti alle collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR.
1.41	Per l'azione 1.1.3b, nella voce "A6 - Personale marketing" è possibile rendicontare le spese relative a contratti di ricerca ex art. 22 della L.240/2010, purché le attività svolte siano coerenti con quelle previste (marketing e animazione del Polo)?	Cfr. FAQ n. 6.27
1.42	Con riferimento alle voci di spesa previste per l'Azione 1.1.3b, e in	Sì, è possibile rendicontare il personale distaccato, purché il distacco sia formalizzato



ID	Quesito	Riscontro
	particolare alle categorie "personale marketing" e "personale collaborazioni", preso atto che tali attività possono essere affidate a personale interno, si chiede di chiarire se le medesime possano essere svolte anche da personale distaccato da società facenti parte del Consorzio EHT, ai sensi dell'ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.	correttamente, e l'attività sia direttamente inerente al progetto. L'ammissibilità è comunque limitata al periodo di distacco del personale presso il beneficiario. In relazione alle forme contrattuali si rinvia alla FAQ 1.16
1.43	Per l'Azione 1.4.3, la FAQ n.105 del 06.06.25 specifica che i soggetti che erogano formazione devono essere "accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali". Laddove la formazione sia erogata da formatori che, ai sensi della FAQ 1.29, siano persone giuridiche accreditate, incaricate da un Beneficiario del Progetto DD307/25 che di tale accreditamento risulta privo, il requisito si ritiene ugualmente soddisfatto?	Il DD 307 e i chiarimenti forniti con La guida operativa e le FAQ richiedono che il soggetto che eroga effettivamente la formazione (l'erogatore) sia accreditato, e non necessariamente il Beneficiario del progetto che affida l'incarico. Pertanto, se la formazione è svolta da una persona giuridica esterna regolarmente accreditata, la condizione di ammissibilità dei percorsi formativi è rispettata. Infatti, il D.D. 307/2025): Articolo 5, Sezione C, comma 3, lett. a), punto 1) prevede: "percorsi formativi [...] erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali". La FAQ n. 105 del 06/06/2025, infine, chiarisce che: "Con riguardo ai percorsi formativi, i soggetti che erogano la formazione, secondo quanto previsto all'art. 5, lettera c), comma 3.a.1 devono essere soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali o regionali. I costi ammissibili, per quanto riguarda i percorsi formativi sono: ▪ spese di personale relativo ai formatori; ▪ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti; ▪ spese di personale delle imprese relative ai partecipanti in formazione; spese generali indirette riferite alle ore di frequenza alla formazione".



ID	Quesito	Riscontro
1.44	In merito all'Azione 1.4.3, si richiedono chiarimenti circa il trattamento economico delle ore di "didattica integrativa, servizio agli studenti e altri servizi" (pari alle canoniche 290 ore annue) previste per la figura dei ricercatori. Nello specifico si chiede: Se tali ore possano essere rendicontate e imputate direttamente alla voce di spesa "A3 Personale formatori" dell'Azione 1.4.3; In caso negativo, se le medesime ore possano comunque essere ricomprese e valorizzate nel computo dei Costi Standard legati alle attività di ricerca per attività strettamente collegate al progetto.	Il formatore impiegato per la realizzazione di percorsi formativi di cui all'Azione 1.4.3 può essere un dipendente, anche strutturato, del soggetto beneficiario/erogatore, purché in possesso di un profilo professionale adeguato e funzionale al percorso formativo e direttamente impiegato nelle attività formative (cfr. FAQ 1.4 e 1.28). ***** <u>In generale, le ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti costituiscono obblighi istituzionali ordinari del ricercatore e, in quanto tali, non sono di norma imputabili al progetto (né alla voce formatori dell'Azione 1.4.3 né al costo standard di ricerca dell'Azione 1.1.2), salvo che si tratti di ore di attività formative/di ricerca effettivamente svolte per il progetto, aggiuntive rispetto ai compiti istituzionali e tracciate su time-sheet/registro.</u>
1.45	Le attività di supporto tecnico-scientifico relative ai seguenti profili: • Esperto in Standardizzazione Internazionale, incaricato di supportare le attività di partecipazione ai processi di standardizzazione nazionali e internazionali, il monitoraggio dell'evoluzione degli standard, la predisposizione di analisi tecniche, il trasferimento delle conoscenze verso imprese e organismi di ricerca e la diffusione dei risultati progettuali; • Esperto in Quantum Communications e Post-Quantum Cryptography, incaricato di supportare attività di ricerca e innovazione nel settore delle comunicazioni quantistiche, della	Si conferma. l'ammissibilità nell'ambito dell'Azione 1.1.2. se direttamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati progettuali. Le spese di personale devono essere rendicontate in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 53 par. 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, attraverso il metodo di calcolo individuato dal Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51



ID	Quesito	Riscontro
	Quantum Key Distribution (QKD), della Post-Quantum Cryptography (PQC), della definizione di architetture quantum-safe, della predisposizione di deliverable progettuali e delle attività di disseminazione e trasferimento tecnologico; • Esperto in Cybersicurezza, incaricato di supportare attività di ricerca e innovazione nel settore della sicurezza delle reti e delle infrastrutture digitali, dell'analisi di vulnerabilità e standard di cybersecurity, della predisposizione della documentazione tecnica di progetto, nonché delle attività di disseminazione e trasferimento tecnologico; sono riconducibili all'Azione 1.1.2 dell'Avviso, in quanto direttamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati progettuali. Si chiede pertanto di confermare che tali attività possano essere affidate dall'Hub co-proponente mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, distinguendole dalle attività di funzionamento del Polo di Innovazione previste dall'Azione 1.1.3.b, per le quali l'Avviso fa invece riferimento alle "collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico".	
1.46	L'art. 7, lett. B), punto b), dell'Avviso prevede, per le attività di funzionamento dei Poli di Innovazione, il ricorso a "collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico".	L'Avviso 307/2025 e la relativa Guida Operativa non prevedono modelli contrattuali specifici, pertanto, possono rientrarvi anche i contratti di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice civile rese sia da professionisti titolari di partita IVA, sia da soggetti privi di partita IVA ma in quest'ultimo caso l'attività deve essere episodica,



ID	Quesito	Riscontro
	Si chiede di chiarire: • quali tipologie contrattuali rientrino in tale definizione; • se vi rientri il contratto di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice civile; • se tali prestazioni possano essere rese sia da professionisti titolari di partita IVA sia da soggetti privi di partita IVA, nei casi consentiti dalla normativa vigente; • quali ulteriori forme contrattuali possano essere ricondotte alla nozione di "collaborazione professionale".	priva di abitudine, continuità e coordinazione, così come previsto dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali. La scelta dello strumento contrattuale quindi resta rimessa al beneficiario, secondo il proprio ordinamento e la normativa applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento nella selezione.
1.47	Un soggetto beneficiario che non sia formalmente accreditato quale ente di formazione (ad esempio una fondazione o un consorzio di ricerca), ma che abbia tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività formative, può realizzare e rendicontare corsi di formazione nell'ambito dell'Avviso? In caso affermativo, sono previsti ulteriori requisiti o condizioni?	Il D.D. 307/2025, all'art. 5, Sezione C, comma 3, lett. a), punto 1) prevede che: <i>"percorsi formativi [...] erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali"</i>.
1.48	Qualora un percorso formativo sia progettato principalmente a favore delle PMI, è possibile consentire la partecipazione anche ad altri destinatari (ad esempio studenti universitari, dottorandi, assegnisti di ricerca o ricercatori), purché i relativi costi non siano imputati al progetto?	Il D.D. 307/2025, all'art. 5, Sezione C, comma 3, lett. b), prevede che i destinatari degli interventi sia il <u>personale in forza</u> nelle imprese componenti il partenariato per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale (azione 1.1.2), delle imprese aggregate al Polo di Innovazione (azione 1.1.3b) ed anche il personale in forza di altre imprese, individuate attraverso bandi a cascata degli investimenti del PNRR di cui all'articolo 1 comma 2 purché ubicate in una delle Regioni meno sviluppate.
1.49	Nel caso di corsi di formazione costituiti anche da videolezioni nelle quali il	Per la realizzazione di percorsi formativi i costi ammissibili riguardano le spese di



ID	Quesito	Riscontro
	docente utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale (ad esempio per la generazione della voce o di altri contenuti multimediali), mantenendo la piena responsabilità scientifica e didattica dei contenuti, i relativi costi possono essere considerati ammissibili ai fini della rendicontazione? Esistono particolari limitazioni o condizioni da rispettare?	personale relativo ai formatori e i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti, incluso le spese di viaggio, di alloggio e i materiali e le forniture didattiche, l'ammortamento degli strumenti delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il percorso di formazione: in quest'ultima categoria potrebbero rientrare i costi per strumenti di Intelligenza Artificiale, qualora compatibili e pertinenti rispetto al Programma di spesa del percorso formativo.
1.50	Si chiede di specificare se, ai fini della rendicontazione delle attività formative, il concetto di "formazione" debba intendersi riferito esclusivamente alle ore di erogazione didattica ovvero all'intero ciclo di vita dell'intervento formativo, comprensivo delle attività di analisi dei fabbisogni, progettazione, preparazione, organizzazione, coordinamento, erogazione, monitoraggio e valutazione finale degli esiti, nella misura in cui tali attività siano strettamente funzionali alla realizzazione del percorso formativo.	Ai sensi dell'art. 31 del Reg. UE 651/2014 sono ammissibili anche i seguenti costi: - costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione Ai fini della rendicontazione, il concetto di "formazione" non si esaurisce nelle sole ore di erogazione didattica (aula/laboratorio), ma comprende il ciclo di vita dell'intervento formativo — analisi dei fabbisogni, progettazione, preparazione, organizzazione, coordinamento, erogazione, monitoraggio e valutazione finale degli esiti — nella misura in cui tali attività siano strettamente funzionali e direttamente riferibili alla realizzazione del percorso formativo. Ciò è coerente con l'impianto del Piano di sviluppo delle competenze delineato dall'art. 5 dell'Avviso e con l'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (aiuti alla formazione), richiamato dall'art. 7, comma 1, lett. C). Sono rendicontabili non solo le ore di erogazione didattica, ma anche le attività strumentali dell'intero ciclo di vita dell'intervento formativo strettamente funzionali al percorso (analisi, progettazione, preparazione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione), fermo restando che, per il computo delle ore dei partecipanti e delle spese generali indirette, rileva il tempo di effettiva frequenza della



ID	Quesito	Riscontro
		formazione.
1.51	Ai fini di una corretta rendicontazione della voce A6 - Personale Marketing e delle correlate voci I2 - Spese Amministrative Marketing e E3 - Spese Generali Marketing, e in continuità con il principio richiamato alla FAQ 2 secondo cui "rileva la natura dell'attività effettivamente svolta" (FAQ 1.18), si chiede al MUR di confermare — anche mediante un elenco ufficiale di dettaglio — quali siano le attività di marketing che un Polo di innovazione svolge e deve svolgere ai fini dell'art. 7, comma 1, lett. B, punto b), sub i). A titolo esemplificativo e non esaustivo: • Progettazione e attuazione del piano strategico di marketing del Polo (posizionamento, settori prioritari, filiere chiave, target di stakeholder); • benchmarking rispetto a best practice di altri ecosistemi dell'innovazione italiani ed europei; • progettazione e gestione di campagne multicanale di promozione dei risultati, dei servizi e delle infrastrutture del Polo; • attività di internazionalizzazione (partecipazione a fiere, roadshow B2B, missioni istituzionali); • collaborazioni con attori istituzionali, agenzie per l'innovazione e rappresentanze internazionali. • realizzazione e gestione del piano di comunicazione integrata on/offline; • creazione di piattaforme per la comunicazione interna e la condivisione di materiali, format e risultati progettuali;	Le attività di marketing che un Polo di innovazione può svolgere ai fini dell'art. 7, comma 1, lett. B, punto b), sub i), a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono spese per: –progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni; quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi; attività e servizi di marketing; materiali per test e attività dimostrative; attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere; locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione; collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione. Non è previsto un elenco ufficiale di dettaglio vista la vastità ed eterogeneità delle possibili attività da porre in essere e finalizzate all'animazione, marketing e gestione delle infrastrutture dei Poli di innovazione. La documentazione per comprovare le attività è richiamata nella Guida operativa per i beneficiari. Si ricorda infine che tali spese devono essere rendicontate a costi reali.



ID	Quesito	Riscontro
	• creazione di piattaforma ICT per l'open innovation; • creazione e diffusione di contenuti originali (podcast, video, infografiche, articoli, policy brief); • gestione di social media, newsletter, portale istituzionale e canali di contatto con gli stakeholder territoriali; • attivazione di meccanismi di feedback, sondaggi e interazione con la community; • organizzazione di sessioni tematiche su tecnologie emergenti, co-design e trasferimento tecnologico; • innovation bootcamp, CLab, hackathon, workshop con imprese e università; • attività itineranti di valorizzazione dei territori (incluse le aree SNAI) e dei talenti; • collaborazioni con incubatori, acceleratori e living lab per la creazione di una rete stabile; • programmi di rafforzamento della capacità progettuale in vista di call competitive nazionali e internazionali; • Progettazione di servizi innovativi erogabili dai poli di innovazione; • Progettazione e istituzione dei cataloghi dei servizi innovativi erogabili; • Creazione della rete dei laboratori, infrastrutture di ricerca, aree demo per l'erogazione dei servizi innovativi; • Definizione di regolamentazione per l'accesso alle infrastrutture afferenti al Polo di innovazione;	



ID	Quesito	Riscontro
	Supporto tecnico per l'utilizzo delle infrastrutture. Rispetto al perimetro delle attività ammissibili, si chiede di confermare che il personale rendicontabile alla voce A6 - Personale Marketing sia quello, indipendentemente dal profilo o dalla qualifica formale di appartenenza (ricercatore, docente, tecnico, personale amministrativo), effettivamente e specificamente dedicato allo svolgimento delle attività sopra elencate, per la quota di tempo ad esse dedicata e quale è la documentazione a corredo necessaria per comprovare tale specifica attività.	
1.52	2 - È possibile assegnare i fondi "ricerca contrattuale" a contratti di ricerca da assegnare, attraverso bandi competitivi, a privati cittadini?	La ricerca contrattuale è una esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente, acquisite a condizioni di mercato e con regolare fatturazione e che possono includere, oltre a quelli esplicitamente richiamati nell'Invito e a solo titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione, ecc. Si deve trattare di costi esterni per servizi resi da un fornitore (impresa o enti di ricerca pubblici e privati) a condizioni di mercato. Gli incarichi individuali invece trovano collocazione esclusivamente nella voce delle spese di personale. Si rinvia anche alle FAQ n. 1.5, 1.17, 1.24, 1.33 e 1.37.
1.53	Con riferimento all'Azione 1.1.3b e alle voci di budget A6 e A7 presenti nel quadro economico e nel sistema QIIR, si chiede di chiarire il criterio da utilizzare per l'imputazione delle spese relative al personale dipendente, alle collaborazioni professionali e ai servizi di consulenza.	Con riferimento all'Azione 1.1.3b e alle voci A6 Personale Marketing e A7 Personale Collaborazioni il criterio da utilizzare per l'imputazione delle spese è basato sulla tipologia di attività ai sensi dell'art. 7 c. 1 let. B) b), considerando altresì che nella voce A7 potranno essere inserite, esclusivamente, spese ammissibili di "collaborazioni



ID	Quesito	Riscontro
	Dalla lettura coordinata delle FAQ in materia di ammissibilità delle spese, e in particolare delle FAQ 1.20, 1.21, 1.22, 1.25 e 1.36, sembrerebbero emergere indicazioni non pienamente univoche. In particolare, alcune risposte sembrano distinguere le due voci sulla base della natura del rapporto contrattuale, prevedendo: • l'imputazione alla voce A6 dei costi del personale dipendente del beneficiario, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, impiegato nelle attività ammissibili di animazione, marketing, gestione e funzionamento del Polo; • l'imputazione alla voce A7 delle collaborazioni professionali, delle prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e dei servizi di consulenza prestati da collaboratori, professionisti o soggetti esterni. La FAQ 1.25, tuttavia, nel richiamare congiuntamente le spese di personale, le collaborazioni professionali, le prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza, potrebbe essere interpretata nel senso che l'utilizzo delle voci A6 e A7 dipenda non soltanto dalla natura del rapporto contrattuale, ma anche dalla tipologia di attività svolta, distinguendo, ad esempio, le attività di marketing e animazione da quelle di collaborazione e messa in rete del Polo. Si chiede pertanto di confermare quale delle seguenti interpretazioni sia corretta: 1. criterio basato sulla natura del rapporto contrattuale:	professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione ... laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni" riportate al punto ii. Con riferimento agli ulteriori quesiti posti, oltre a quanto sopra citato in merito alle condizioni per l'ammissibilità delle spese sulla voce A7, si rimanda alla FAQ n. 1.36, e pertanto alla n. 1.25, (tipologia contratto/attività) ed alla FAQ n. 6.22 (variazioni).



ID	Quesito	Riscontro
	o A6 per il personale dipendente del soggetto beneficiario, compreso il personale a tempo determinato; o A7 per collaboratori, lavoratori autonomi, professionisti e consulenti esterni; oppure 2. criterio basato sulla tipologia di attività: o possibilità di imputare sia personale dipendente sia personale esterno ad A6 o ad A7, a seconda che l'attività sia riferibile rispettivamente al marketing/animazione oppure alle attività di collaborazione e messa in rete del Polo. Si chiede inoltre di precisare: • se un dipendente del soggetto beneficiario, compresi tecnologi, ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo, possa essere imputato alla voce A7 quando svolga attività qualificabili come "collaborazioni" o attività di messa in rete del Polo; • se, ai fini delle variazioni di progetto, il trasferimento di budget tra A6 e A7 debba essere considerato una variazione tra singole voci di spesa del sistema QIIR, pur appartenendo entrambe alla medesima macro-voce relativa agli aiuti al funzionamento.	



ID	Quesito	Riscontro
	Il chiarimento richiesto consentirebbe di assicurare un'applicazione uniforme delle voci di budget da parte dei beneficiari, evitando difformità nell'imputazione delle spese e nella successiva rendicontazione dei costi.	
1.54	Con riferimento alle FAQ n. 1.23 e n. 1.42, si chiede di chiarire gli obblighi documentali previsti per la rendicontazione del personale impiegato sul progetto. In particolare, si chiede di confermare se il personale impiegato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) debba obbligatoriamente predisporre: • timesheet mensili; • documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle attività progettuali (report mensile o trimestrale, in coerenza con le scadenze di rendicontazione previste dal progetto) Il medesimo chiarimento è richiesto per il personale distaccato presso il soggetto beneficiario, richiamato nella FAQ n. 1.42, al fine di comprendere se gli adempimenti documentali e gli obblighi di tracciamento delle attività siano i medesimi previsti per il personale dipendente o per le collaborazioni coordinate e continuative.	Come riportato nella FAQ n. 1.23 "Inoltre, elementi necessari alla rendicontazione risultano: [nel caso di co.co.co. come da punto 1] ... Compilazione mensile dei timesheet secondo il format aziendale/MUR, firmati dal collaboratore e dal responsabile di progetto, con ore dedicate al progetto distinte da altre attività." Inoltre, si rimanda alla Guida operativa per i beneficiari linee guida DD 307/2025 - Tabella A, colonna "Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese rendicontate", Voce di spesa Spese di personale dove è riportato il timesheet tra i documenti giustificativi. Parimenti, come dovrebbe essere opportunamente prevista nel contratto di lavoro, la relazione delle attività rappresenta lo strumento per la rendicontazione delle attività svolte e degli output prodotti e su cui si basa l'autorizzazione al pagamento. Gli adempimenti documentali e gli obblighi di tracciamento delle attività per il personale distaccato sono i medesimi previsti per il personale dipendente.
1.55	Si chiede conferma che per l'Azione 1.1.3b, con riferimento agli aiuti al funzionamento del Polo, sia corretto imputare nella voce A7-Personale	L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto



ID	Quesito	Riscontro
	Collaborazioni -- definita come "spese di personale per le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i <u>servizi di consulenza</u> in materia di innovazione" anche le spese per consulenze rese da società o agenzie esterne, selezionate tramite apposita procedura.	specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.). Si conferma pertanto che i servizi di consulenza in materia di innovazione possano essere forniti anche da società o agenzie esterne. Sul punto si rinvia anche alle FAQ 1.20; 1.22; 1.25; 1.53
1.56	Con riferimento all'Azione 1.1.3b – <i>Investimenti e sostegno al funzionamento dei Poli di innovazione</i> , l'art. 7, comma 1, lett. B), punto b), del D.D. MUR n. 307/2025 prevede, tra i costi ammissibili per gli aiuti al funzionamento, le "collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico" e i "servizi di consulenza in materia di innovazione". Sul punto, le FAQ MUR già pubblicate hanno fornito alcune precisazioni che sembrano riconoscere un'ampia autonomia del beneficiario nella scelta dello strumento contrattuale. In particolare: la FAQ 1.25 chiarisce che, nell'Azione 1.1.3b, sono ammissibili le collaborazioni professionali e le prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione, purché siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso, adeguatamente motivati e	Come anticipato nelle FAQ citate nello stesso quesito, si conferma che la scelta dello strumento contrattuale è di esclusiva competenza del soggetto beneficiario, nel rispetto del proprio ordinamento e della normativa applicabile e tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento e che sono ammissibili tutte le tipologie contrattuali legittimamente consentite dall'ordinamento giuridico. Sul punto si rinvia anche alle FAQ 1.23 e 1.37.



ID	Quesito	Riscontro
	formalizzati in un apposito contratto, con corrispettivo parametrato ai valori di mercato; - la FAQ 1.46, riferita espressamente alle attività di funzionamento dei Poli di innovazione, chiarisce che "l'Avviso 307/2025 e la relativa Guida Operativa non prevedono modelli contrattuali specifici" e che possono rientrare nella fattispecie anche i contratti di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice civile, sia con professionisti titolari di partita IVA sia, nei casi previsti dalla normativa, con soggetti privi di partita IVA; la medesima FAQ conclude affermando che "la scelta dello strumento contrattuale quindi resta rimessa al beneficiario", nel rispetto del proprio ordinamento e della normativa applicabile e dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento; - la FAQ 1.22 ha inoltre riconosciuto, nell'ambito dell'Azione 1.1.3b, l'ammissibilità di una consulenza/collaborazione per attività di animazione territoriale, con imputazione alla voce A7 – Personale collaborazioni, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), punto ii); - la FAQ 1.53 ha successivamente precisato che, per l'Azione 1.1.3b, la distinzione tra le voci A6 e A7 è fondata sulla tipologia di attività e che nella voce A7 possono essere inserite le spese ammissibili relative a "collaborazioni professionali e prestazioni	



ID	Quesito	Riscontro
	temporanee ad alto contenuto specialistico” e servizi di consulenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'Avviso. Alla luce di tali chiarimenti, si chiede di confermare se, nell'ambito dell'Azione 1.1.3b, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) possa essere utilizzato quale strumento contrattuale per lo svolgimento di attività riconducibili alle “collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico”, purché: • l'incarico abbia ad oggetto attività ammissibili nell'ambito dell'Azione 1.1.3b; • la prestazione sia adeguatamente motivata e formalizzata mediante contratto; • siano preventivamente definiti oggetto, durata e compenso dell'incarico; • il compenso sia congruo e parametrato ai valori di mercato; • l'attività sia effettivamente svolta a favore del progetto e adeguatamente documentata; • siano rispettati i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e, ove applicabile, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si chiede di chiarire se sussista una specifica disposizione dell'Avviso 307/2025, della Guida Operativa o della normativa applicabile	



ID	Quesito	Riscontro
	che escluda il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dalla nozione di "collaborazione professionale" o di "prestazione temporanea ad alto contenuto specialistico" prevista dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), dell'Avviso. La richiesta di chiarimento deriva anche dal fatto che, con riferimento all'Azione 1.1.2, le FAQ MUR hanno espressamente riconosciuto l'ammissibilità delle collaborazioni coordinate e continuative tra le forme di impiego rendicontabili, precisando che la scelta dello strumento contrattuale resta rimessa al beneficiario secondo il proprio ordinamento e la normativa applicabile. Si chiede pertanto di chiarire se, in assenza di una espressa esclusione nell'Avviso 307/2025, il contratto di co.co.co. possa essere utilizzato anche nell'Azione 1.1.3b, ove la natura e le caratteristiche concrete della prestazione siano coerenti con le attività ammissibili e con i requisiti previsti per le collaborazioni professionali e le prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico. Qualora, invece, il MUR ritenga che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non sia ammissibile nell'Azione 1.1.3b, si chiede cortesemente di indicare la specifica disposizione normativa o dell'Avviso/Guida Operativa sulla quale si fonda tale esclusione, nonché di chiarire come debba essere interpretato, in tal caso, il principio espresso dalla FAQ 1.46 secondo cui "la scelta dello strumento contrattuale resta	



ID	Quesito	Riscontro
	rimessa al beneficiario".	
1.57	Richiesta di chiarimento relativa alle modalità di sostenimento e rendicontazione delle spese nell'ambito di un progetto finanziato a valere sull'Azione 1.1.2 del D.D. n. 307 del 18 marzo 2025. Nello specifico, uno dei soggetti partecipanti al partenariato riveste la qualifica di beneficiario dell'agevolazione ed è titolare di una propria quota di costi e di contributo, nonché dei relativi codici CUP e COR. Il progetto approvato prevede che le attività attribuite al predetto beneficiario siano realizzate attraverso un'Unità Operativa facente capo a un ente socio del beneficiario medesimo, dotato di autonoma soggettività giuridica, amministrativa e contabile. In considerazione di tale configurazione, si chiede di confermare se l'ente cui fa capo l'Unità Operativa possa sostenere direttamente le spese necessarie alla realizzazione delle attività progettuali di propria competenza e, in particolare, adottare gli ordini di servizio relativi al personale impiegato nel progetto, procedere all'eventuale reclutamento di nuove risorse, conferire incarichi, acquisire beni e servizi e disporre i relativi pagamenti. Si chiede, conseguentemente, di confermare se i relativi atti amministrativi, giustificativi di spesa e documenti di pagamento possano essere intestati al predetto ente, riportando il CUP attribuito al soggetto beneficiario e gli ulteriori riferimenti obbligatori al progetto e al Programma.	La modalità prospettata non risulta conforme al quadro dell'Avviso, per le ragioni che seguono. 1) Sostenimento diretto in capo al beneficiario. L'art. 7, comma 1, del DD 307/2025 ammette esclusivamente i costi "direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione". I costi devono quindi essere effettivamente sostenuti e pagati dal soggetto beneficiario titolare della quota (e dei relativi CUP e COR); i giustificativi di spesa e i documenti di pagamento devono essere a lui intestati e recare il CUP e gli ulteriori riferimenti obbligatori. Un ente terzo che non rivesta la qualifica di soggetto beneficiario non può sostenere e pagare direttamente i costi e farli rendicontare come costi propri del beneficiario. 2) Imputazione soggettiva e partecipazione mediante l'ente di appartenenza. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DD 307/2025, gli istituti, i dipartimenti e le altre unità organizzativo-funzionali facenti capo a Università, Enti pubblici di ricerca e Organismi di ricerca partecipano all'Invito "esclusivamente mediante l'Università, Ente o Organismo di ricerca di appartenenza". Il soggetto beneficiario è dunque l'ente dotato di autonoma soggettività cui l'unità organizzativa appartiene: le attività e i costi di un'unità operativa facente capo a un ente autonomo sono riferibili a quell'ente, non ad un diverso beneficiario. 3) Essendo l'ente socio cui fa capo l'Unità Operativa dotato di autonoma soggettività



ID	Quesito	Riscontro
	In occasione di ciascun SAL, l'ente cui fa capo l'Unità Operativa trasmetterebbe al soggetto beneficiario la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute. Il soggetto beneficiario, previa verifica della documentazione ricevuta, includerebbe tali costi nella propria rendicontazione, nei limiti della quota progettuale a esso attribuita, trasmettendo successivamente la documentazione al Soggetto Hub Capofila ai fini del consolidamento e della presentazione del SAL al MUR. Si rappresenta, inoltre, che il soggetto beneficiario e l'ente cui fa capo l'Unità Operativa intendono disciplinare i reciproci rapporti mediante un apposito accordo, volto a definire le attività di rispettiva competenza, la relativa quota di budget, i flussi documentali e finanziari, nonché gli obblighi e le responsabilità connessi alla rendicontazione e ai controlli. Si chiede, pertanto, di confermare che le spese direttamente sostenute e pagate dall'ente cui fa capo l'Unità Operativa possano essere ricondotte alla quota progettuale del soggetto beneficiario e da quest'ultimo rendicontate ai fini dell'agevolazione, fermo restando che il medesimo soggetto beneficiario rimane formalmente titolare della quota di contributo e dei relativi codici CUP e COR. Si chiede, altresì, di confermare che le corrispondenti quote di agevolazione, una volta riconosciute, possano essere trasferite dal Soggetto Hub Capofila al soggetto beneficiario e, successivamente, da quest'ultimo all'ente cui fa capo l'Unità Operativa, secondo quanto previsto dall'accordo tra le parti.	giuridica, amministrativa e contabile e distinto dal soggetto beneficiario, i costi da esso sostenuti non costituiscono costi direttamente sostenuti dal beneficiario e non possono essere rendicontati in capo a quest'ultimo secondo lo schema descritto. Non è, inoltre, previsto il trasferimento "a cascata" dell'agevolazione, che è erogata dal MUR al Soggetto Hub Capofila e da questi trasferita ai soggetti beneficiari per le quote di rispettiva spettanza.



ID	Quesito	Riscontro
	Qualora la modalità operativa sopra rappresentata non fosse ritenuta conforme alla disciplina applicabile, si chiede cortesemente di indicare la diversa procedura da adottare al fine di garantire la corretta imputazione e rendicontazione delle spese sostenute dall'ente cui fa capo l'Unità Operativa già individuata nel progetto approvato. La presente richiesta è formulata in via preventiva, al fine di assicurare la corretta impostazione dei rapporti amministrativi, contabili e finanziari tra i soggetti coinvolti e prevenire eventuali criticità in sede di rendicontazione e controllo.	
1.58	Si chiede conferma che per l'Azione 1.1.2 non sia prevista l'ammissibilità di spese per la disseminazione dei risultati scientifici associati alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto (pagamento di spese per pubblicazioni scientifiche open access e spese di missione per la presentazione di articoli scientifici). In caso contrario, si chiede di indicare la voce di spesa a cui imputare il costo.	Le voci di spesa ammissibili per l'Azione 1.1.2 sono individuate dall'art. 7, comma 1, lett. A) del DD 307/2025 (in attuazione dell'art. 25, par. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014): a) spese di personale; b) strumenti e attrezzature; c) immobili e terreni; d) ricerca contrattuale e altri servizi; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio. Non è prevista una voce di spesa autonoma e specifica dedicata alla disseminazione dei risultati scientifici (pubblicazioni open access, missioni per la presentazione di articoli): tali spese, pertanto, non sono rendicontabili come costo reale separato. Esse, in quanto "altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto", sono riconducibili alla voce di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), e) ("spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi"), che per l'Azione 1.1.2 è rendicontata in forma forfettaria, sotto forma di una percentuale forfettaria massima del 20% applicata al totale dei costi ammissibili di cui alle lett. a)-d). Di conseguenza, le spese di disseminazione sono da intendersi coperte dal predetto forfait e non danno luogo ad alcun rimborso ulteriore rispetto ad esso, non



ID	Quesito	Riscontro
		essendo rendicontabili a costi reali in via autonoma.
1.59	Con riferimento all'Avviso di cui al D.D. n. 307 del 18 marzo 2025 e, in particolare, agli aiuti al funzionamento previsti dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), si sottopone il seguente quesito. Il Soggetto beneficiario intende procedere al reclutamento, mediante procedura pubblica, di un Tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della legge n. 240/2010, con contratto di lavoro subordinato, da impiegare nell'ambito del progetto per lo svolgimento di attività strettamente ed esclusivamente riconducibili alle funzioni di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione previste dall'Avviso. Alla luce delle indicazioni contenute nelle FAQ 1.25 e 1.36, e in particolare della precisazione secondo cui, per le predette attività, sono ammissibili le spese di personale "senza distinzione in ragione della tipologia contrattuale", si chiede di confermare che: 1. il costo del Tecnologo assunto dall'Università ai sensi dell'art. 24-bis della L. 240/2010 possa essere considerato ammissibile nell'ambito degli aiuti al funzionamento; 2. qualora le attività previste dal contratto e concretamente svolte siano strettamente riconducibili alle attività di animazione, marketing e/o gestione delle infrastrutture del Polo, il relativo	Si conferma la correttezza della modalità di reclutamento e rendicontazione prospettata, come peraltro già trattato nella FAQ n. 1.25



ID	Quesito	Riscontro
	costo possa essere imputato e rendicontato nella voce A6 – “Personale Marketing”, secondo le modalità a costi reali previste dall'Avviso e dalle relative indicazioni di rendicontazione; 3. ai fini della predetta imputazione rilevi pertanto la natura delle attività effettivamente svolte nell'ambito del progetto, indipendentemente dalla specifica tipologia di contratto di lavoro subordinato utilizzata dal beneficiario, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al reclutamento della figura professionale; 4. sussistano eventuali ulteriori condizioni, limitazioni o specifici adempimenti documentali per la rendicontazione in A6 del costo di tale figura professionale. Si chiede, infine, di confermare che la suddetta modalità di reclutamento e imputazione del costo sia coerente con le disposizioni dell'Avviso e con le relative Linee guida di rendicontazione.	
1.60	Si sottopone la seguente richiesta di chiarimento interpretativo concernente l'attuazione dell'Azione 1.4.3. Come previsto dal Decreto Direttoriale n. 307/2025, l'Azione 1.4.3 è finalizzata al rafforzamento delle competenze attraverso la realizzazione di attività formative rivolte ai destinatari individuati dall'Avviso. La disciplina dell'intervento fa riferimento alla realizzazione di corsi di formazione, individuandone finalità, destinatari e categorie di costo	Il master universitario di II livello, istituito ai sensi della normativa universitaria vigente può essere considerato, ai fini del D.D. n. 307/2025, un “corso di formazione” in quanto percorso formativo di alto profilo di durata superiore alle 60 ore minime previste dall'Avviso. Si tenga presente però che l'accesso a tale corso sarebbe limitato a soggetti dotati di laurea magistrale o vecchio ordinamento, così come previsto dalla normativa specifica che disciplina i master universitari, precludendo così la partecipazione ai lavoratori in forza presso le imprese beneficiarie non in possesso di dei titoli accademici



ID	Quesito	Riscontro
	ammissibili, senza tuttavia definire espressamente la nozione di "corso di formazione" né specificare le tipologie di percorsi formativi riconducibili a tale definizione. Al fine di valorizzare ulteriormente l'offerta formativa prevista dal progetto, il partenariato sta valutando la possibilità di istituire un Master universitario interateneo di II livello. Il Master sarebbe progettato come un percorso interdisciplinare dedicato all'Intelligenza Artificiale e alla Cybersecurity, articolato in moduli didattici affidati ai diversi Atenei ed Enti di ricerca partner del progetto, ciascuno responsabile dell'erogazione delle attività formative di propria competenza. Durante il periodo di attuazione del progetto, il Master sarebbe destinato esclusivamente ai beneficiari individuati nell'ambito dell'Azione 1.4.3 e verrebbe realizzato utilizzando le risorse già previste dal progetto per lo svolgimento delle attività didattiche. L'istituzione del Master consentirebbe, inoltre, di conferire maggiore riconoscibilità istituzionale al percorso formativo, favorendo il rilascio di un titolo universitario di II livello e creando le condizioni per garantire la continuità e la sostenibilità dell'offerta formativa anche oltre la conclusione del progetto, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e diffusione delle competenze perseguiti dall'intervento.	necessari. Sono considerati ammissibili esclusivamente: - le spese di personale relativo ai formatori; - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti, incluse le spese di viaggio, di alloggio e i materiali e le forniture didattiche, l'ammortamento degli strumenti delle attrezzature (nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il percorso di formazione); - le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione; le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) riferite alle ore di frequenza della formazione.



ID	Quesito	Riscontro
	Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente di conoscere se: 1. un Master universitario di II livello, istituito ai sensi della normativa universitaria vigente e coerente con gli obiettivi dell'Azione 1.4.3, possa essere considerato, ai fini del D.D. n. 307/2025, un "corso di formazione"; 2. qualora tale qualificazione sia ritenuta ammissibile, possano essere considerati ammissibili, nell'ambito delle categorie di spesa previste dall'Avviso, anche i costi strettamente necessari all'attivazione, all'organizzazione e alla gestione amministrativa del Master, ulteriori rispetto ai costi della docenza, nella misura in cui risultino indispensabili alla realizzazione del percorso formativo.	
1.61	2. Azione 1.4.3 – Accreditemento per la formazione: tipologia, soggetto rilasciante ed efficacia territoriale L'art. 5, Sezione C, comma 3, lett. a), punto 1), del D.D. 307/2025 prevede che i percorsi formativi siano "erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali". Le FAQ n. 1.29 e 1.31 hanno precisato che il formatore, anche quando individuato direttamente dal soggetto beneficiario, può essere in forza presso un'unità produttiva o essere individuato al di fuori delle Regioni meno sviluppate, fermo restando che il progetto di potenziamento delle competenze e i relativi destinatari devono ricadere nelle Regioni di riferimento dell'Azione. Alla luce di tali chiarimenti, si chiede di specificare che cosa debba	In relazione a quanto richiesto si rimanda, oltre che a quanto previsto D.D. 307/2025 e a quanto già chiarito con le precedenti FAQ, a quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni sulla Formazione del 17 aprile 2025 e relative FAQ, pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026. Cfr in particolare la faq n. 1, riportata a seguire: <i>Quesito</i> <i>Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono</i>



ID	Quesito	Riscontro
	intendersi, ai fini dell'Azione 1.4.3, per "Soggetto accreditato da normative o atti amministrativi nazionali e regionali" e, in particolare: 1. se sia sufficiente che il soggetto erogatore disponga di un accreditamento alla formazione rilasciato da una Regione, anche qualora tale accreditamento sia stato conseguito in una Regione diversa da quella nella quale vengono realizzati i percorsi formativi nelle Regioni meno sviluppate; 2. se, in alternativa, sia necessario uno specifico accreditamento nazionale, ovvero un accreditamento regionale la cui efficacia sia riconosciuta anche nella Regione nella quale viene realizzata la formazione; 3. se un soggetto formalmente accreditato in una Regione possa quindi erogare, direttamente o tramite propri formatori, percorsi formativi nell'ambito dell'Azione 1.4.3 in una Regione meno sviluppata diversa da quella presso la quale è stato conseguito l'accreditamento, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso. Motivazione della richiesta La richiesta di chiarimento deriva dal fatto che la FAQ n. 1.47 richiama espressamente il requisito dell'accreditamento, ma non chiarisce né la tipologia di accreditamento richiesta né la relativa efficacia territoriale. Al contempo, le FAQ n. 1.29 e 1.31 sembrano escludere un vincolo	<i>erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?</i> <i>Risposta</i> <i>L'accreditamento regionale, ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l'accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all'Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.</i>



ID	Quesito	Riscontro
	territoriale in capo al formatore o al soggetto che lo individua, purché la formazione sia destinata alle Regioni di riferimento dell'Azione. Un chiarimento su questo punto sarebbe pertanto particolarmente utile per definire correttamente le modalità di individuazione dei soggetti erogatori e prevenire possibili difformità interpretative nella fase di attuazione e rendicontazione degli interventi.	
1.62	<i>Nell'ambito dell'Azione 1.4.3, si chiede se un progetto di potenziamento delle competenze dedicato al settore del patrimonio culturale, data la natura specifica del comparto — nel quale operano stabilmente anche soggetti di natura pubblica quali istituzioni museali, archivi, biblioteche e altri istituti afferenti al sistema pubblico dei beni culturali, spesso in stretta interazione operativa e di filiera con le imprese culturali e creative — sia possibile estendere la platea dei destinatari della formazione anche al personale di tali pubbliche amministrazioni, fermo restando che:</i> <i>- la partecipazione di personale di enti pubblici alle attività formative avverrebbe a titolo gratuito, senza generare costi ammissibili a carico del progetto né configurare un vantaggio economico selettivo riconducibile alla disciplina degli Aiuti di Stato;</i> <i>- tale partecipazione risponderebbe a un'esigenza di coerenza settoriale, essendo il patrimonio culturale un ambito in cui la filiera formativa (competenze digitali, di transizione verde, di innovazione) coinvolge fisiologicamente sia operatori privati sia istituzioni pubbliche di tutela e</i>	I destinatari delle attività formative finanziate a valere sull'Azione 1.4.3, come , come espressamente previsto dall'art. 5, Sezione C, comma 3, lett. b) del D.D. 307/2025, sono "il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) delle imprese componenti il partenariato per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale [...], nonché delle imprese aggregate al Polo di Innovazione [...]; il personale in forza (imprenditori, manager, lavoratori e collaboratori esterni) di altre imprese, individuate attraverso bandi a cascata degli investimenti del PNRR [...] purché ubicate in una delle Regioni meno sviluppate". Non è pertanto ammesso imputare o rendicontare al progetto alcun costo (sia esso relativo alle ore di partecipazione dei discenti, sia pro-quota di costi generali indiretti o di esercizio) per soggetti diversi da quelli espressamente individuati dall'Avviso, come il personale delle pubbliche amministrazioni. E' possibile consentire la partecipazione a titolo gratuito (come uditori) di personale di soggetti pubblici (quali istituzioni museali, archivi, biblioteche), in coerenza con le esigenze di filiera del comparto del patrimonio culturale, nel rispetto delle seguenti



ID	Quesito	Riscontro
	valorizzazione. <i>Si chiede pertanto se una simile impostazione sia compatibile con l'Avviso, ovvero se i destinatari della formazione debbano intendersi limitati, senza eccezioni, al solo personale delle imprese secondo la lettera dell'art. 5, lett. C, comma 3, lett. b), con conseguente inammissibilità della partecipazione di personale di soggetti pubblici, anche a titolo gratuito.</i>	condizioni cumulative: - Assenza di costi per il progetto: la partecipazione di tale personale deve avvenire a titolo completamente gratuito, senza generare alcun costo ammissibile a carico del progetto né alcuna quota di cofinanziamento, escludendo rigorosamente tali partecipanti dal computo delle ore/frequenza utili al calcolo dei rimborsi e dal ribaltamento delle spese generali indirette; - Nessun pregiudizio per i destinatari prioritari: la presenza di personale pubblico deve essere meramente aggiuntiva e non deve in alcun modo sottrarre posti, aule o risorse destinate al personale delle imprese (PMI e grandi imprese), che costituiscono il target prioritario e formale dell'intervento; Nessun computo nell'ambito degli indicatori di output e di risultato previsti per il monitoraggio dell'azione 1.4.3. I soggetti pubblici che partecipano in veste di uditori non potranno in nessun caso essere conteggiati ai fini del raggiungimento dei target di monitoraggio degli interventi.
1.63	Con riferimento all'Avviso MUR di cui al D.D. n. 307 del 18/03/2025, si chiede di fornire un chiarimento in merito all'ammissibilità dell'IRAP, sostenuta dallo scrivente ufficio, in relazione al personale impiegato nelle attività progettuali. In particolare, si chiede di confermare se l'IRAP relativa al personale imputato al progetto possa essere considerata costo ammissibile ai fini dell'agevolazione e, conseguentemente, se i relativi importi possano	Si rimanda al riscontro già fornito con FAQ 1.14. L'IRAP non rientra nella definizione di "costo del personale". L'art. 4, comma 6, del DPR 66/2025 definisce in modo tassativo cosa compone il costo annuo lordo del personale: retribuzione lorda (incluse retribuzioni in natura, indennità, premi, straordinario), tasse e contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, oneri sociali obbligatori e volontari a carico del datore di lavoro e oneri differiti (TFR). Lo stesso perimetro è ripreso dalla Commissione nella guida sulle opzioni semplificate di costo per l'art. 55 CPR (costo



ID	Quesito	Riscontro
	essere imputati e rendicontati nell'ambito delle spese di progetto, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso e dalla normativa vigente. Qualora l'IRAP non sia considerata un costo ammissibile, si chiede cortesemente di indicare la specifica disposizione normativa o regolamentare che ne prevede l'esclusione.	orario = costo lordo annuo / 1.720 ore).
1.64	Con riferimento all'Azione 1.4.3, si chiede se un soggetto beneficiario non direttamente accreditato per la formazione (nel caso specifico si tratta di un Hub) possa affidare la realizzazione dei percorsi formativi a un soggetto terzo accreditato , il cui accreditamento sia valido per le Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno nelle quali vengono realizzati i percorsi formativi, Si chiede inoltre di chiarire quale voce di spesa debba essere utilizzata per i costi sostenuti dal beneficiario per tale affidamento.	1) Affidamento dei percorsi formativi a soggetto terzo accreditato L'Avviso non richiede che il soggetto beneficiario sia esso stesso accreditato per la formazione: la condizione posta dall'art. 2, lett. C), comma 3, lett. a), punto 1) è che i percorsi formativi di alto profilo tecnologico siano «erogati da Soggetti accreditati da normative o atti amministrativi nazionali e regionali». Il requisito dell'accreditamento è, quindi, riferito al soggetto che eroga la formazione, non al beneficiario che ne sostiene il costo. Ne consegue che un Hub (o altro beneficiario) privo di accreditamento può affidare la realizzazione dei percorsi formativi a un soggetto terzo accreditato, a condizione che siano rispettati i seguenti presupposti, da documentare: a) l'accreditamento del terzo deve essere sussistente ed efficace ai sensi delle normative o atti amministrativi nazionali e regionali applicabili e, in particolare, deve essere valido per le Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno nelle quali i percorsi formativi sono effettivamente realizzati, coerentemente con il vincolo di territorialità dell'Avviso (art. 5), che impone la realizzazione delle attività nelle Regioni meno



ID	Quesito	Riscontro
		sviluppate; b) l'affidamento deve configurarsi come acquisizione di un servizio da un soggetto terzo effettivamente indipendente rispetto al beneficiario, a corrispettivo parametrato su valori di mercato (arm's length); ove il beneficiario sia una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico, la selezione del fornitore deve avvenire nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023); c) resta fermo il rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509) e delle condizioni di ammissibilità dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, nonché — trattandosi di rendicontazione a costi reali — dell'effettivo sostenimento e della piena tracciabilità e documentabilità della spesa in capo al beneficiario (art. 7, comma 1: costi direttamente sostenuti dal beneficiario). Si precisa, in linea restrittiva, che l'accreditamento non è surrogabile: la mera qualificazione o esperienza del beneficiario o del terzo non accreditato non soddisfa il requisito; il percorso formativo deve essere erogato dal soggetto accreditato, e l'accreditamento deve coprire l'ambito territoriale (Regione meno sviluppata) in cui la formazione è materialmente svolta. Non è pertanto ammissibile un affidamento a soggetto il cui accreditamento non sia valido nella Regione di realizzazione del percorso. 2) Voce di spesa Il costo dell'affidamento a soggetto terzo accreditato per l'erogazione dei percorsi formativi è imputabile alla voce di cui all'art. 2, lett. C), comma 3, lett. a) dell'Avviso —



ID	Quesito	Riscontro
		«costi per la realizzazione di percorsi formativi di alto profilo tecnologico» (ammissibili ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014) — nelle sue componenti relative alle «spese di personale relativo ai formatori» e ai «costi di esercizio relativi a formatori», qui valorizzate quale corrispettivo del servizio formativo affidato al terzo accreditato. Tale imputazione va tenuta distinta: (i) dalla voce di cui alla lett. b) (acquisizione di consulenze specialistiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ivi compreso il Temporary Manager), che riguarda i servizi di consulenza e non l'erogazione dei percorsi formativi; (ii) dalla voce «ricerca contrattuale», propria delle Azioni 1.1.2/1.1.3b e non applicabile alla formazione della 1.4.3. Resta fermo che il percorso si intende validamente realizzato solo se ciascuna risorsa formata frequenta almeno l'85% delle ore.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione
dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it

comunicazione.pnric@mur.gov.it